



SENTENZA
N. 1413/11
R.G.L. 1825/2010
CRON.175/2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. ssa Arianna MAFFIODO	PRESIDENTE
Dott. ssa Gloria PIETRINI	CONSIGLIERE Rel.
Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **1825/2010** R.G.L.

promossa da:

CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, in persona del presidente rag. Piero Scalerandi legale rappresentante pro tempore, e **INTESA SANPAOLO S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Marco Vernieri, rappresentate e difese dal prof. avvocato Paolo Tosi ed elettivamente domiciliate presso lo studio del medesimo in Torino, corso Re Umberto n. 21 bis, come da procura a margine del ricorso in appello.

APPELLANTI e APPELLATI INCIDENTALI

CONTRO

[seguono i nomi]

tutti rappresentati e difesi in forza di procure in calce ai ricorsi introduttivi valide anche per l'appello dagli avvocati Michele Iacoviello e Silvia Santilli del Foro di Torino, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torino via Vassalli Eandi n. 28.

APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI!

Oggetto: ricalcolo pensione

CONCLUSIONI

Per gli appellanti:

"come da ricorso depositato il 6.12.2010"

Per gli appellati:

"come da memoria di costituzione contenente appello incidentale depositata il 17.11.2011"



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22.3.2010 il Tribunale di Torino ha accolto i ricorsi depositati nel luglio 2009 dai lavoratori in epigrafe elencati

-dichiarando che nel calcolo della pensione dei ricorrenti(gia dipendenti dell'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO,ora INTESA SANPAOLO spa)va inserita,in aggiunta a quanto gia riconosciuto ed erogato,l' indennità di vacanza contrattuale

-condannando la CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO e l'INTESA SAN PAOLO spa a ricalcolare la pensione base mensile,alle rispettive date di pensionamento,utilizzando i seguenti importi lordi(desumibili da prospetto depositato in udienza dai ricorrenti il 3.2.2010 e in tale sede condivisi,nell'ammontare,da controparte):

[seguono gli importi]

oltre gli arretrati da calcolare sulla base dei menzionati importi, cui va aggiunto il coefficiente di perequazione automatica(gia concretamente adottato dalla Cassa convenuta),nei limiti della prescrizione quinquennale e con interessi e rivalutazione -condannando parte convenuta a rifondere ai ricorrenti le spese di lite,liquidate in euro 15.000,00,oltre IVA e CPA.

Con ricorso depositato il 2.12.2010 INTESA SAN PAOLO spa e la CASSA PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO hanno proposto appello chiedendo riformarsi l'impugnata sentenza,con reiezione delle domande proposte dai ricorrenti.

Si sono costituiti i lavoratori chiedendo la reiezione dell'appello avversario e proponendo a loro volta appello incidentale,con richiesta di parziale riforma della sentenza di primo grado in punto liquidazione delle spese,da rideterminarsi in euro 34.953,38.

All'udienza del 30.11.11,udite le conclusioni delle parti,la Corte decideva la causa come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione da esaminare nella presente causa e stata ripetutamente affrontata da questa Corte in cause analoghe riguardanti il FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA EX CASSA DI RISPARMIO DI TORINO-BANCA CRT spa(cfr. sentenze n.596/2008,730/2009,733/2009,734/2009, 735/2009,927/2009,1052/2011) e decisa sempre in senso favorevole ai lavoratori.



Le argomentazioni prospettate dagli odierni appellanti principali nel ricorso ex art. 433 c.p.c. e dai resistenti nella memoria difensiva si incentrano sostanzialmente sui medesimi punti in diritto già trattati nelle suddette recenti decisioni, dalle quali non si ritiene di doversi discostare.

E' pacifico che tutti gli odierni appellati abbiano avuto accesso al trattamento pensionistico nel periodo di vacanza contrattuale intercorso tra la scadenza del CCNL ASSICREDITO del 22.11.1990(30.6.1993) e la stipulazione del CCNL del 22.6.1995 (cfr. pag.4 appello) e che gli stessi abbiano percepito pro quota l'indennità "una tantum" di cui all'art. 5 del nuovo CCNL.

Altrettanto pacifico è il fatto che tale indennità non sia stata computata ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, che quindi risulta liquidato in base alla vecchia retribuzione "congelata" (cfr., ancora, pag.4 appello).

Il nuovo contratto del giugno 2005 (doc.5 lavoratori) all'art.5 ha previsto l'erogazione di un importo a copertura del periodo 1.7.1993-30.6.1995 anche a favore del personale cessato dal servizio dall'1.7.1993 (ma in tal caso "pro quota" in relazione all'eventuale minor servizio prestato nel periodo anzidetto), importo espressamente dichiarato non computabile ai fini del trattamento di quiescenza e/o previdenza "salvo diverse disposizioni di Statuto o di Regolamento disciplinanti i trattamenti stessi".

Lo Statuto della Cassa (doc.4 lavoratori) prevede all'art.9 che: "Il personale iscritto alla Cassa è tenuto a versare, su tutte le voci di

retribuzione fissa -con esclusione dell'indennità di rischio- e su tutte le mensilità di retribuzione,un contributo nella seguente misura..."e all'art. 21 che:"La pensione diretta 6 calcolata sulla retribuzione dell'ultimo mese di attività di servizio,ragguagliata ad anno,soggetta a contribuzione in conformità al precedente art.9."

La situazione oggetto della presente causa 6,per certi versi,semplificata rispetto a quella presa in esame da questa Corte nelle cause relative al FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA EX CASSA DI RISPARMIO DI TORINO-BANCA CRT spa e ciò per un duplice ordine di motivi:

–da un lato non esiste il problema di due Statuti succedutisi nel tempo,l'ultimo dei quali meno favorevole ai lavoratori

–dall'altro le norme statutarie costituenti "disposizione diversa"rispetto a quanto stabilito dall'art.5 del nuovo CCNL hanno un contenuto di maggior chiarezza,facendo riferimento per la determinazione della base pensionabile -al concetto di"voci di retribuzione fissa,con l'esclusione dell'indennità di rischio". Orbene, è evidente che lo statuto esaminato, lungi dal contenere una elencazione tassativa delle voci pensionabili,fa invece riferimento al concetto generale di"voci di retribuzione fissa",che è concetto aperto,suscettivo di ricomprendere nel proprio ambito anche voci retributive sopravvenute.

Gli appellanti principali censurano la sentenza di primo grado osservando sostanzialmente:



-che il primo giudice ha errato nell'interpretare tanto il CCNL quanto lo Statuto e in particolare nel ritenere che la clausola di salvezza contenuta nello Statuto costituisca deroga rispetto alla contrattazione collettiva, dalla quale si evince inequivocabilmente che le parti hanno qualificato l'indennità di vacanza contrattuale non come voce della retribuzione corrente ma come emolumento "una tantum" di natura risarcitoria

-che per voci di retribuzione fissa ex art.9 Statuto devono intendersi solo le voci retributive di carattere continuativo ed ordinario e che il requisito della continuità deve essere riferito alla modalità di erogazione dell' emolumento considerato (nel caso di specie "una tantum") e non all'ipotetico e diverso emolumento (aumenti mensili non erogati in corso di vacanza contrattuale) che esso va a sostituire

-che la natura di retribuzione corrente attribuita dal primo giudice all' "una tantum" contrasta sia con la previsione contrattuale secondo la quale dell' "una tantum" si tiene conto ai soli fini del TFR sia con quella secondo la quale l'elargizione non dovuta ai licenziati per giusta causa o giustificato motivo, a coloro che si sono dimessi senza immediato diritto alla pensione e nel caso di esodi incentivati

-che l'"una tantum" ha natura occasionale ed eccezionale, che difetta del requisito della continuità e che non è assimilabile ad una voce retributiva fissa.

L'appello è infondato e deve essere respinto.

Delle problematiche in questione si è ripetutamente occupata la

Suprema Corte (cfr. sentenze n. 6820/2004,8786/2004, 6330/2009, 24639/2009,20567/2010) affermando,in modo assolutamente maggioritario, i seguenti principi:

–l'"una tantum"non costituisce voce retributiva autonoma bensì incremento, seppur forfettizzato,della retribuzione di cui diviene parte integrante,con la conseguenza che essa viene a distribuirsi sull'intero periodo di vacanza contrattuale per saldarsi, poi, ai miglioramenti successivi: essa costituisce quindi un miglioramento retributivo, riferito ad un periodo continuativo, anche se di fatto corrisposto posticipatamente in conseguenza del ritardo con cui è stato raggiunto l'accordo di rinnovo

–il carattere della continuità non può riconnettersi al dato puramente formale della cadenza della erogazione, bensì al dato sostanziale della imputazione giuridica della stessa

–la natura retributiva dell'indennità di vacanza contrattuale è desumibile anche dal fatto che la stessa è frazionabile mensilmente, come dimostrato dalla possibile corresponsione pro quota a coloro che sono stati collocati in pensione durante il periodo di vacatio

-una volta ritenuto il carattere retributivo dell'"una tantum", l'esclusione di alcune categorie di soggetti cessati dal servizio per motivi particolari (licenziamento per giusta causa o giustificato motivo,dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico,esodi incentivati) dall'erogazione della stessa (che in effetti contrasta con la natura retributiva,attesa

l' incompatibilità tra carattere retributivo dell'emolumento ed attribuzione dello stesso ad alcuni e non ad altri) non può influenzare la pensionabilità dei benefici stessi per coloro che li abbiano percepiti

-il riferimento regolamentare o statutario alla retribuzione in atto al momento della cessazione dal servizio(n.d.e.: nel caso specifico il riferimento è agli ultimi 30 giorni di attività) deve intendersi alla retribuzione spettante anche per effetto di interventi sopravvenuti (n.d.e.: quale quello dell'art.5 CCNL del 1995),espressamente destinati ad incidere su un periodo già decorso

-se il regolamento o lo statuto della Cassa impongono di considerare,ai fini previdenziali integrativi,ogni retribuzione spettante, ancorchè erogata successivamente,allora anche dell'emolumento in questione - di indubbia natura retributiva deve certamente tenersi conto;la Suprema Corte(cfr. sentenza n. 6820/2004) osserva,in relazione all'interpretazione sul punto operata della Corte d'Appello di Venezia:"Quanto alle critiche avverso l'interpretazione della clausola di esclusione e,nel contempo,di salvezza di diverse disposizioni di statuto o regolamento,osserva il Collegio che l'interpretazione dei giudici del merito...non risulta affatto incongrua...L' interpretazione risulta priva di vizi logici e non vale a dimostrarne l' illogicità la considerazione che probabilmente ogni regolamento previdenziale integrativo consente la computabilità di tale voce. Questo può costituire,al più, sintomo di ulteriore

incongruenza, di incapacità delle parti (e più specificamente dell'ACRI) di cogliere le conseguenze derivanti, alla stregua dei regolamenti e statuti delle casse di risparmio, dalla concessione di aumenti retributivi per il periodo di vacanza contrattuale ma non vale a dimostrare l'erroneità dell'interpretazione seguita dai giudici di merito.".

Tutto ciò premesso, non essendovi contestazioni sul quantum riconosciuto in primo grado (concordato tra le parti in primo grado all'udienza del 3.2.2010), la sentenza del Tribunale va confermata per la parte attinente al merito della causa.

Detta sentenza deve invece essere riformata in punto liquidazione delle spese, in accoglimento dell'appello incidentale dei lavoratori.

Sono infatti fondate le censure sul punto mosse alla sentenza, in quanto in effetti la liquidazione è stata effettuata senza tener conto del disposto del comma IV dell'art. 5 DM 127/2004 (aumento dell'onorario del 20% per ogni parte oltre la prima fino ad un massimo di dieci e del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e per un massimo di venti e ciò, nel caso - come quello di specie - di riunione delle cause, a partire dalla riunione e con decurtazione, comunque, dei soli onorari e non anche dei diritti).

In ossequio a tali criteri, le spese di lite di primo grado possono essere rideterminate nella misura indicata dagli appellanti

incidentali(euro 34.953,38,oltre IVA e CPA),misura the tiene conto degli scaglioni e di onorari contenuti nei minimi di legge.

Le spese del presente grado,da distrarsi a favore del difensore, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c.


respinge l'appello principale


in accoglimento dell'appello incidentale

-ridetermina le spese di primo grado in euro 34.953,38 oltre IVA e CPA e condanna la Cassa appellante a pagare agli appellati la differenza rispetto a quanto liquidato nella sentenza impugnata,con distrazione a favore del difensore

-condanna la Cassa appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado,liquidate in euro 8.845,00 di cui 6.700,00 per onorari e 1.250,00 per diritti,oltre IVA e CPA,con distrazione a favore del difensore.

Così deciso all'udienza del 30.11.2011

IL CONSIGLIERE
EST.
Dott.ssa  PI
ETRINI

IL PRESIDENTE

Dott.ssa